



DISPOSIZIONI PER CLASSIFICAZIONI SCHERMA IN CARROZZINA

Versione maggio 2024

INDICE

Art. 1	Norme generali sulle classificazioni	pag. 3
Art. 2	Eleggibilità a competere nella scherma e Minimo Criterio di Disabilità	pag. 3
Art. 3	Classificatori	pag. 3
Art. 4	Classificazione dell'atleta	pag. 4
Art. 5	Status dell'atleta	pag. 4
Art. 6	Commissione Classificatrice	pag. 5
Art. 7	Procedure amministrative relative alle classificazioni	pag. 5
Art. 8	Revisione Medica	pag. 5
Art. 9	Sedi di classificazione	pag. 6
Art. 10	Diritti e doveri dell'atleta	pag. 6
Art. 11	Commissione Classificatrice d'Appello (CCA)	pag. 7
Art. 12	Classificazioni Internazionali	pag. 7

Art. 1
Norme generali sulle classificazioni

Per garantire una concorrenza equa, tutti gli sport paralimpici adottano un sistema che ha come obiettivo quello di assicurare che la vittoria di un atleta venga determinata dalla sua abilità, dalla fitness, dalla potenza, dalla resistenza, dalla capacità tattica e dalla concentrazione mentale. Questo processo è chiamato classificazione e il suo scopo è quello di creare delle specifiche categorie in cui tutti gli atleti che competono nella stessa categoria sono sicuri di avere capacità funzionali simili in termini di movimento, coordinazione ed equilibrio, basandosi sulla tipologia e sul grado di disabilità degli atleti stessi. Il possesso di una certificazione di disabilità non è condizione sufficiente per la classificazione di un atleta ma devono essere rispettati i requisiti specifici tipici per ogni singolo sport paralimpico. Il raggruppamento degli atleti in base al loro grado di limitazione funzionale derivante dalla disabilità è chiamato "Classe Sportiva". Attraverso la classificazione, viene stabilito se gli atleti siano idonei o meno (concetto di disabilità minima) a competere in uno sport paralimpico e contestualmente viene determinata la classe sportiva. Il principio è simile al raggruppamento per età, sesso e peso in altri sport. La classificazione è specifica per ogni sport in quanto l'impatto di una disabilità rispetto ad ogni disciplina sportiva è diverso. Quindi, un atleta potrebbe rientrare nei criteri di eleggibilità in uno sport paralimpico, ma potrebbe non soddisfare i criteri previsti in un altro sport paralimpico. Ogni atleta praticante la scherma in carrozzina deve essere classificato. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda alle norme previste nell'IWAS Wheelchair Fencing Classification Rules for Competition.

Art. 2
Eleggibilità a competere nella Scherma e Minimo Criterio di Disabilità

La FIS, in linea con i Regolamenti internazionali di disciplina stabilisce che ogni Atleta, al fine di poter prendere parte alle competizioni di scherma in carrozzina, oltre alle disposizioni inderogabili in materia di certificazione medico sanitaria secondo la normativa vigente (D.M. 4.3.1993 del Ministero della Sanità), deve trovarsi in condizione di disabilità, congenita o acquisita, permanente tra quelle previste nell'elenco delle disabilità eleggibili codificate dall'IWAS e deve raggiungere il Minimo Criterio di Disabilità stabilito per la scherma in carrozzina. In deroga al regolamento internazionale IWAS Wheelchair Fencing Classification Rules for Competition la FIS, esclusivamente nelle competizioni di rango regionale, interregionale e nazionale, può prevedere di estendere l'eleggibilità a tipologie di disabilità non rientranti negli elenchi internazionali che tuttavia siano permanenti e che non arrechino pregiudizio alla salute dell'atleta, o di ridurre il Minimo Criterio di Disabilità. La valutazione del Minimo Criterio di Disabilità non deve tener conto dell'ausilio o degli ausili che l'atleta utilizza per compiere i vari gesti tecnici.

Art. 3
Classificatori

I Classificatori sono Ufficiali istruiti e certificati - a livello nazionale dalla FIS e a livello internazionale dall'IWAS - che determinano la classe sportiva e lo status degli atleti. Devono avere un ampio bagaglio d'esperienza che includa conoscenze mediche e le specifiche tecniche della disciplina sportiva. La FIS riconosce, attraverso delibera del Consiglio Federale, l'Albo dei Classificatori Federali, il cui requisito di ingresso è il possesso di un riconoscimento internazionale, ovvero di un brevetto nazionale. Tale appartenenza, subordinata al regolare Tesseramento alla FIS, è il requisito per poter essere convocati quali membri delle commissioni classificatrici.

I requisiti per diventare classificatore nazionale sono:

- a) Essere medici o fisioterapisti;

b) Essere laureati in scienze motorie, e/o essere Maestro di Scherma e/o essere Istruttore Nazionale.

Oltre quanto previsto ai punti a) e b) i Candidati devono aver dimostrato competenze nelle materie proposte.

La qualifica di “Classificatore Nazionale” è attribuita a:

a) tutti coloro che abbiano preso parte ad un corso di classificazioni di scherma in carrozzina organizzato dalla FIS ed abbiano ottenuto alla fine di esso un giudizio positivo.

b) tutti coloro che abbiano conseguito la qualifica di classificatore in ambito internazionale.

Il Consiglio Federale all’inizio di ciascun quadriennio individuerà tra i classificatori abilitati il nominativo del Referente per le Classificazioni; tale figura avrà il compito di coordinare le attività di classificazione svolte in ambito nazionale e di fornire consulenza per una valutazione delle istanze presentate dai tesserati circa questioni inerenti le classificazioni. Oltre ciò il Referente, unitamente al Settore Formazione FIS, potrà proporre l’organizzazione di stage di aggiornamento dei classificatori nonché corsi di formazione per individuarne di nuovi.

Il Consiglio Federale all’inizio di ogni stagione sportiva delibera, su proposta del Referente per le Classificazioni, la composizione delle Commissioni Classificatrice per ciascuna prova nazionale.

Art. 4

Classificazione dell’atleta

L’atleta con disabilità motoria per svolgere attività agonistica schermistica paralimpica deve essere in possesso di classificazione a fini sportivi in base alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Soltanto gli atleti paralimpici già sottoposti a visita di classificazione funzionale potranno partecipare alle competizioni paralimpiche di scherma in carrozzina inserite nel calendario nazionale della FIS. Le visite di classificazione, effettuate da apposita commissione classificatrice convocata dalla FIS, saranno effettuate in occasione delle prove nazionali paralimpiche di ogni stagione sportiva.

Art. 5

Status dell’Atleta

All’atto del conferimento dello status deve essere necessariamente specificato se la classificazione dell’Atleta sia definitiva oppure necessiti di revisioni periodiche. La commissione classificatrice alla conclusione della visita di classificazione ha pertanto il compito di assegnare all’Atleta la classe ed il relativo status.

La commissione può assegnare i seguenti status:

C – Confermato: La commissione classificatrice assegna lo status “C – Confermato” quando è evidente la piena eleggibilità della disabilità dell’Atleta e che dunque le sue funzionalità residue, nello svolgere i movimenti fondamentali della scherma in carrozzina, resteranno stabili. L’Atleta, acquisito lo status C, non deve essere sottoposto ad ulteriori visite di classificazione, fatta eccezione qualora vengano presentati un’istanza o un ricorso, in ordine a una richiesta di riclassificazione o in caso di peggioramento della disabilità;

R – Rivedibile: La commissione classificatrice assegna lo status R tutte le volte che ritenga opportuno approfondire o acquisire ulteriori pareri riguardo la classificazione dell’Atleta. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, questa valutazione deve essere effettuata tenendo in considerazione diversi aspetti: l’esperienza sportiva dell’Atleta, l’evoluzione e la progressione della disabilità dell’Atleta, la condizione fisico-scheletrica e la maturità sportiva dello stesso).

L’Atleta con status R deve sottoporsi a visita di classificazione ad ogni occasione utile nella quale sia insediata una commissione classificatrice, al fine di effettuare un monitoraggio costante della sua classificazione.

FRD – Rivedibile con data stabilita (viene indicato l'anno entro il quale deve sottoporsi a visita). La Commissione Classificatrice assegna lo status FRD tutte le volte che ritenga necessario approfondire e aggiornare la classe funzionale assegnata all'atleta subordinatamente al trascorrere di un determinato periodo di tempo (per età, qualora l'atleta sia under 18, per patologia, qualora sia degenerativa o vi siano i presupposti che negli anni a seguire si possano modificare le condizioni accertate durante la classificazione). Al fine di partecipare alle Manifestazioni Nazionali, un atleta con lo Status FRD dovrà sottoporsi ad una nuova visita - nell'anno indicato - prima dell'inizio della Manifestazione Nazionale alla quale si vuole iscriverne (ad esempio: FRD 2024, l'atleta dovrà sottoporsi a classificazione a partire dal 01 gennaio 2024), salvo abbia ricevuto tale Status durante una classificazione internazionale. Un atleta con status FDR acquisito durante una classificazione internazionale e scaduto potrà partecipare a pieno titolo nelle manifestazioni nazionali con la classe assegnata durante la classificazione internazionale fino a quando quest'ultima non sarà soggetta a revisione dalla commissione classificatrice internazionale.

NE – Non Eleggibile. La commissione classificatrice assegna lo status “Non Eleggibile – NE” tutte le volte che all'atleta non venga riscontrata una disabilità tra quelle eleggibili oppure, avendo una disabilità eleggibile, non raggiunga il parametro minimo previsto o non sia in condizioni di salute tali da praticare sport.

La classe ha valore permanente ed ufficiale dal momento dell'attribuzione da parte della Commissione Classificatrice convocata dalla FIS.

Ad ogni atleta con disabilità motoria viene riconosciuto il diritto di competere, su propria richiesta, con atleti appartenenti ad una classe superiore.

Art.6 **Commissione Classificatrice**

La commissione è composta da due classificatori iscritti all'Albo dei Classificatori FIS, uno proveniente dall'area medica (medico o fisioterapista), l'altro dall'area tecnica.

Art. 7 **Procedure amministrative relative alle classificazioni**

La Società Sportiva che intenda avviare un procedimento di classificazione dovrà farne apposita richiesta attraverso il Gestionale Sportivo federale entro la data indicata in apposito comunicato federale, pagando la quota di €40,00 ed inviando all'indirizzo mail paralimpico@federscherma.it il Modulo Diagnostico, il Modulo per la Privacy e la documentazione medica attestante la disabilità e la diagnosi.

Non saranno prese in esame richieste di classificazione che non rispettino le prescrizioni di cui al precedente capoverso.

La Società dovrà inoltre produrre alla Commissione medesima, in sede di classificazione, n.2 fotografie formato tessera, oltre alla documentazione medica attestante disabilità dell'atleta e la diagnosi, per ogni atleta. L'atleta dovrà presentarsi con la carrozzina da gara e l'arma (fioretto/spada/sciabola).

Al termine della classificazione la Commissione redigerà la scheda di classificazione riportante la classe attribuita all'atleta. Sarà poi compito della Segreteria inviarne una copia all'atleta e alla Società Schermistica.

Art. 8 **Revisione Medica**

Una Società Schermistica può presentare richiesta di nuova visita di classificazione per un proprio atleta che abbia Status C (confermato) o FRD (Rivedibile con data stabilita) senza effettuare ricorso

avverso la classificazione precedentemente ottenuta (cioè senza entrare nelle procedure della Commissione Classificatrice d'Appello), qualora le capacità funzionali dell'atleta siano cambiate rispetto a quelle accertate durante la precedente classificazione per un peggioramento del grado della menomazione che ne modifica la capacità di eseguire i movimenti e le attività specifiche richieste dalla scherma in carrozzina. La richiesta di revisione medica deve essere supportata da documentazione medica che attesti il suddetto peggioramento.

Il Referente per le Classificazioni o un suo delegato comunque inserito nell'Albo dei Classificatori deve decidere se la Richiesta di Revisione Medica è accolta o meno non appena possibile dopo aver ricevuto la Richiesta di Revisione Medica.

Se una richiesta di revisione medica viene accettata, lo status di classe sportiva dell'atleta verrà modificato in Rivedibile (R) con effetto immediato.

Art. 9 **Sedi di classificazione**

La Società, organizzatrice della manifestazione sportiva nel cui ambito siano previste sedute di classificazione, è tenuta a mettere a disposizione della Commissione una sala medica.

La sala medica, adeguatamente climatizzata, deve essere fornita di tavolo da lavoro con almeno 3 sedie, un lettino per visita con lenzuolini di carta monouso, nastro centimetrato e deve avere uno spazio adeguato ad eseguire prove funzionali in carrozzina da scherma mediante l'utilizzo di una pedana da scherma paralimpica in modo da far eseguire i predetti movimenti specifici in sicurezza. Deve essere inoltre prevista dagli organizzatori una sala d'attesa fornita di sedie per gli atleti ed accompagnatori.

Art. 10 **Diritti e doveri dell'atleta**

Perché una classificazione possa considerarsi equa e corretta, occorre che classificatore ed atleta collaborino al fine di rispettare le seguenti condizioni:

- a) l'atleta deve essere informato sui metodi e sui fini del processo di classificazione;
- b) l'atleta deve vedere rispettata la propria "privacy" durante il processo di classificazione;
- c) l'atleta in occasione della visita di classificazione è tenuto ad esibire alla Commissione di Classificazione la documentazione medica attestante la tipologia della propria disabilità e riportanti la diagnosi. I certificati attestanti la disabilità e la diagnosi dell'atleta devono essere rilasciati da strutture del Sistema Sanitario Nazionale e saranno utilizzati dai classificatori per attribuire la classe all'atleta;
- d) l'atleta ha la possibilità di presentarsi con un accompagnatore, il quale deve essere regolarmente tesserato alla FIS. Solo gli atleti minorenni possono essere accompagnati da un genitore/tutore non tesserato;
- e) l'atleta deve essere posto nella classe corretta per il proprio potenziale di movimento;
- f) l'atleta deve gareggiare in una classe che raccolga atleti che presentino un potenziale di movimento uguale o simile;
- g) tutti gli atleti, ogni qual volta ne siano richiesti, devono sottoporsi alla classificazione collaborando lealmente con i classificatori e mostrando onestamente il proprio potenziale di movimento;
- h) la Società Schermistica può presentare ricorso, quando ritenga che la classificazione di un atleta proprio o altrui sia errata.

Art. 11
Commissione Classificatrice d'Appello (CCA)

In qualsiasi momento i Presidenti delle Società Schermistiche hanno il diritto di sporgere reclamo per una classe attribuita ad un atleta proprio; il reclamo dovrà essere presentato per iscritto, accompagnato dalla ricevuta di versamento della quota di reclamo all'uopo stabilita dalla FIS per ogni atleta protestato. La quota prevede il pagamento di una somma comprensiva del gettone di presenza e delle spese di vitto e alloggio per tre classificatori. Nel caso in cui il reclamo abbia esito positivo per il ricorrente la somma versata sarà restituita al netto di una quota che comunque resterà alla FIS come spese organizzative quantificabile in € 300,00.

La FIS convocherà la Commissione Classificatrice d'Appello (CCA) per esaminare gli atleti protestati, preferibilmente in occasione della classificazione prevista in una delle Prove Nazionali e comunque prima dei Campionati Italiani Assoluti. Le spese di viaggio e di eventuale vitto e alloggio degli atleti sono a carico degli interessati/Società Sportiva.

La CCA, la cui composizione è deliberata dal Consiglio Federale, per essere validamente insediata deve essere formata da almeno tre membri, di cui uno in veste di Presidente, scelti tra i Classificatori dell'Albo dei Classificatori che non abbiano preso parte alla classificazione oggetto di reclamo.

LA CCA dovrà avere almeno un membro proveniente dall'area medica (medico o fisioterapista) ed uno dall'area tecnica.

La classe attribuita da una CCA ha effetto immediato e non è appellabile.

La FIS provvede alla corresponsione dei compensi ai membri della Commissione Classificatrice d'Appello autorizzata mediante il previsto gettone di presenza giornaliero più le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Art. 12
Classificazioni internazionali

Le classificazioni internazionali sono gestite dall'IWAS. L'istanza per ottenere una prima classificazione internazionale o una successiva (per Rivedibilità o per Medical Review - Istanza di peggioramento) potrà essere inoltrata solamente tramite la FIS, la quale rappresenta l'unico interlocutore con l'IWAS. Le società sportive interessate a sottoporre a classificazione internazionale un proprio atleta dovranno inoltrare alla FIS la richiesta di classificazione e tutta la documentazione richiesta dall'IWAS, almeno 8 settimane prima della gara internazionale. L'atleta dovrà essere in possesso della licenza annuale IWAS. I costi e le spese relative alle classificazioni internazionali sono a carico degli interessati/Società Sportive.

Le classi attribuite da una commissione classificatrice internazionale hanno valore e giurisdizione per tutte le manifestazioni sportive indette dalla FIS solo nel caso in cui l'atleta non sia stato già classificato a livello nazionale.

Nell'eventualità di una disparità di classi attribuite dall'IWAS e dalla FIS, l'atleta in questione potrà richiedere di competere nella classe stabilita dalla commissione classificatrice nazionale di cui all'articolo 6 sino al termine della stagione agonistica e purché abbia attivato le procedure per una revisione internazionale. Qualora la data fissata dall'IWAS per la predetta revisione cadesse oltre il termine della stagione agonistica l'atleta potrà gareggiare in ambito nazionale con la classe assegnata dalla commissione FIS fino alla data di svolgimento della visita di revisione internazionale; nel caso la visita di revisione internazionale venga svolta dopo la data di svolgimento della Prima Prova Nazionale, l'atleta potrà richiedere di competere fino alla fine della stagione sportiva nella classe stabilita dalla commissione classificatrice nazionale.

Gli atleti classificati a livello internazionale "Non Eleggibili" saranno ammessi alle prove federali con la classe stabilita dalla commissione classificatrice nazionale.

All. 1 Modulo Diagnostico
All.

Modulo diagnostico per atleti con disabilità fisica

Il modulo va compilato dal medico dell'atleta.

Il modulo compilato deve essere inviato all'Area Paralimpica della FIS prima che l'atleta venga sottoposto alla valutazione (se non diversamente concordato). La documentazione medica che evidenzia la condizione di salute e di invalidità dell'atleta dovrà essere mostrata alla Commissione Classificatrice designata dalla FIS.

Informazioni atleta

Cognome: _____

Nome: _____

Società: _____

Telefono: _____

Email: _____

Indirizzo: _____

Sesso : Femmina Maschio

Data di nascita: ___/___/____

Informazioni mediche

Descrizione della diagnosi medica dell'atleta e la perdita di funzionalità che la condizione di salute provoca.

Condizione di salute : Stabile Progredisce

Anamnesi:

La condizione medica è Congenita Acquisita

Se acquisita, età dell'inizio _____

Eventuali Terapie Mediche in corso

Firma e Timbro Medico Curante



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

INFORMATIVA

ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito "GDPR")

Gentile Atleta,

la informiamo che la Federazione Italiana Scherma (la "FIS" o la "Federazione"), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà, per le finalità e le modalità di seguito riportate, i dati personali e particolari da Lei forniti e o successivamente acquisiti nell'ambito della visita di classificazione, segnatamente:

- A) Dati identificativi e di contatto (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail);
- B) Dati idonei a rilevare ed attribuire la categoria di disabilità ricavabili dalla certificazione medica prodotta (documentazione sufficiente per permettere alla Commissione Classificatrice nominata dalla FIS di determinare se sono presenti i requisiti di eleggibilità richiesti dall'IWAS per la pratica della scherma in carrozzina) e dallo svolgimento dei test funzionali da parte della Commissione Classificatrice nominata dalla FIS;
- C) Categoria di Classificazione della disabilità;

1. Base giuridica e finalità del trattamento.

1.1. Il trattamento dei dati che precedono è necessario all'individuazione della categoria di classificazione corrispondente al grado di disabilità per partecipare all'attività agonistica FIS ed è fondata sul rapporto di tesseramento nonché sugli obblighi legali/statutari (tra cui i regolamenti federali e le disposizioni impartite dall'IPC, dall'IWAS e dal CIP).

2.1 Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, per mezzo delle operazioni indicate all'art.4 n. 2) del GDPR effettuate attraverso l'inserimento, nel *database* dedicato, dei suoi dati personali.

2.2 La classificazione della disabilità è operata da apposita Commissione Classificatrice convocata dalla FIS attraverso l'esecuzione di test fisici volti ad individuare il residuo di funzionalità applicato al gesto schermistico. I risultati del test vengono inseriti nella classification card predisposta dall'IWAS e una volta completata le verrà sottoposta per approvazione e sottoscrizione. I form completati e sottoscritti concorrono a formare la master list degli atleti paralimpici che viene costantemente aggiornata.

3. Obbligatorietà del conferimento



3.1. Il conferimento dei dati per il raggiungimento delle finalità che precedono è obbligatorio. In difetto non le sarà consentito partecipare all'attività agonistica paralimpica della FIS.

4. Ambito di comunicazione dei dati

4.1 Dei sui dati personali e particolari conferiti (A,B,C) ne verrà a conoscenza personale della Federazione appositamente autorizzato, la Commissione Classificatrice, nonché limitatamente ai dati di cui alla lettera C, la Direzione di Torneo delle gare del circuito paralimpico FIS.

5. Trasferimento dei dati all'estero.

5.1. La Federazione non trasferirà nessuno dei suoi dati. I dati personali sono conservati su *server* ubicati in Italia.

6. Periodo di conservazione dei dati

6.1. I dati personali e/o particolari di cui alle lett. A), B), C) che precedono raccolti per le finalità di cui al punto **1.1.** sono conservati per tutta la durata del rapporto sportivo di tesseramento e, successivamente, secondo quanto prescritto dalle leggi in materia, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopraindicate e comunque non oltre dieci (10) anni dalla cessazione del richiamato rapporto di tesseramento.

7. Titolare del trattamento

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74

00196 Roma

Pec: privacy@pec.federscherma.it

8. Responsabile della protezione dei dati

La Federazione ha nominato un *Data Protection officer* contattabile al seguente indirizzo: dpo@federscherma.it;

9. Diritti dell'interessato

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR.

Ai sensi dell'art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare; qualora i dati siano trattati per finalità di marketing diretto avrà il diritto di opporsi in ogni momento al relativo trattamento per tale finalità.

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o pec - al Titolare del trattamento.

Ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.



Luogo, data

Il Titolare del Trattamento

Federazione Italiana Scherma

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto (Nome/Cognome)

- con la sottoscrizione dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai fini della visita di classificazione, in merito al trattamento dei rispettivi dati personali, qualificati come comuni e particolari, nei limiti e per le finalità ivi precisate;

Luogo, data _____

Firma